

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 27 agosto 1976, n. 1133.

**(Annulla TAR Calabria, 3 aprile 1976, n. 63).**

*La certificazione medica rilasciata per consentire il voto assistito attiene non all'infermità ma all'impedimento che la stessa può determinare. La certificazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente deve essere tenuta in conto dal presidente, anche se redatta su modulo prestampato e con formula stereotipa, in quanto è determinante quanto in essa è attestato che è da ritenersi inoppugnabile fino a querela di falso. In materia di voto assistito vanno conciliati il principio costituzionale della segretezza del voto con l'esigenza di garantire all'elettore impedito la libera partecipazione alle operazioni di voto.*

*La mancanza, in alcune pagine del verbale, di qualche firma dei componenti l'Ufficio elettorale di sezione non inficia la sua validità se in genere tutte le pagine sono firmate da tutti i componenti, se figura sempre la firma del presidente o del vicepresidente, se in nessuna pagina figura un numero di firme inferiore al numero minimo fissato per la validità delle operazioni dell'Ufficio. È, infine, irrilevante se non sono autenticate le pagine riferite a operazioni che non hanno avuto luogo nella Sezione.*

*Omissis.*

Sull'argomento questa Sezione ha già avuto occasione di esprimersi ripetutamente e se, in effetti, ha confermato che l'accertamento dell'impedimento ad esprimere personalmente il voto è rimesso al presidente del seggio elettorale ed è, essenzialmente, il risultato di un'indagine di ordine empirico non vincolata dalla certificazione medica per quanto attiene alla reale portata pratica delle malattie quale reale impedimento ad esprimere materialmente il voto (cfr. dec. 7 marzo 1972 n. 154; dec. 7 dicembre 1973 n. 1112), la Sezione stessa ha anche ritenuto che la elencazione delle infermità contenuta nell'art. 41 del T.U. n. 570 del 1960 non è e non può essere considerata tassativa: infatti, accanto ai casi di cecità, amputazione delle mani e paralisi che impediscono l'esercizio del voto personale, c'è il riferimento ad "altro impedimento di analoga gravità" (cfr. dec. 22 aprile 1976 n. 670).

È quindi, evidente che il giudizio sulla gravità attiene non all'infermità ma all'impedimento che l'infermità stessa può determinare: per cui se può essere censurata la decisione presidenziale di ammettere al voto assistito gli affetti da "diminuzione di visus" dal momento che il presidente del seggio non è in grado di giudicare la gravità dell'impedimento derivante da un abbassamento di vista che può essere ampiamente graduabile e non può perciò essere adottata una decisione sulla base di una generica certificazione fatta su di un modulo a stampa, senza che il medico abbia precisato il grado di diminuzione del visus, tuttavia, nella fattispecie in esame, il Collegio rileva che nei certificati prodotti dagli elettori impediti il medico dichiarante (che era l'Ufficiale sanitario del Comune ai sensi dell'art. 41 settimo comma del T.U. n. 570 del 1960) aveva espressamente dichiarato che "non riteneva l'elettore idoneo ad esprimere da solo il proprio voto".

La certificazione sanitaria prodotta, rilasciata da un pubblico ufficiale qual'è l'Ufficiale sanitario del Comune, ed espressamente attestante che l'elettore non è idoneo ad esprimere da solo il proprio voto è un'attestazione della quale il presidente del seggio elettorale non può non tener conto per ammettere al voto l'elettore con l'ausilio dell'accompagnatore e ciò indipendentemente dal fatto che l'attestazione sia stata redatta su di un modulo a stampa e con formula stereotipa, giacché è determinante quanto il certificato attesta specificatamente, dato che esso è da ritenersi inoppugnabile fino a querela di falso.

Ciò posto, deve considerarsi anche che nessuna specifica prova è stata offerta dai ricorrenti in primo grado a dimostrazione del denunciato travisamento dei fatti o falsità dei presupposti, mentre gli appellanti hanno posto in evidenza e debitamente documentato - e gli appellati resistenti non lo hanno contestato - che gli elettori ammessi a votare con accompagnatore nelle elezioni di cui trattasi, anche in precedenti consultazioni elettorali, erano stati ammessi al voto con analoga procedura, senza che questo avesse dato luogo a rilievi o ricorsi.

In udienza, la difesa degli appellanti ha ancora depositato un attestato dell'Ufficiale sanitario del Comune di ... diretto al Sindaco in data 22 marzo 1976, con il quale l'Ufficiale sanitario stesso conferma che nei certificati medici da lui rilasciati in occasione delle elezioni amministrative del 26 novembre 1972 egli aveva certificato la diagnosi della malattia determinante l'impedimento ed in calce ad ogni certificato aveva espresso il parere di non idoneità dell'elettore ad esprimere il voto da solo.

Per tutto quanto sopra esposto, la Sezione ritiene che la decisione del T.A.R. della Calabria sia da riformare, in quanto se è vero che la restrittività della norma di cui al citato art. 41 del T.U. n. 570 del 1960 trova il suo fondamento sulla necessità di garantire la segretezza del voto, ai sensi dell'art. 48 secondo comma, della

Costituzione, è, tuttavia, ugualmente vero che occorre conciliare tale esigenza con quella di garantire all'elettore impedito l'esercizio del diritto di partecipare validamente alle operazioni di voto (cfr. dec. 22 aprile 1976 n. 670 cit.).

*Omissis.*

Irrilevante il Collegio ritiene anche l'eccezione sollevata circa la mancata menzione nel verbale di alcune Sezioni elettorali (Sezione terza e sesta) dell'ora di chiusura della votazione e del numero dei votanti del primo giorno delle elezioni, in quanto tali indicazioni non sono espressamente richieste dalla legge (art. 51 terzo comma del T.U. n. 530 del 1960); l'accertamento del numero dei votanti nella Sezione e la relativa verbalizzazione deve essere, infatti, effettuata all'atto della chiusura definitiva della votazione ai sensi dell'art. 53 del T.U. citato.

Né pregio ha il rilievo opposto, in prime cure, dai ricorrenti in merito alla mancanza delle firme di alcuni membri del seggio a margine di qualche pagina dei verbali, giacché dall'esame dei verbali prodotti innanzi al T.A.R. risulta che essi sono stati firmati, in genere, da tutti i membri dei rispettivi seggi e solamente in qualche pagina, da almeno cinque dei sette membri componenti l'ufficio elettorale di sezione e dei quali sempre dal Presidente o Vice presidente, è poiché l'art. 25 del T.U. n. 530 del 1960 rende obbligatorio la presenza a tutte le operazioni elettorali di sei membri almeno dell'ufficio, tra i quali il Presidente o il Vice presidente, i verbali indicati sono da ritenersi validi.

Quanto, poi, all'asserita sottoscrizione del verbale della Sezione quinta da parte del presidente del seggio che i ricorrenti in primo grado assumevano sarebbe avvenuta due giorni dopo dalla chiusura delle operazioni di votazione, in occasione dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione, il Collegio osserva che l'eccezione mossa non può essere accolta in quanto il verbale delle operazioni elettorali fa fede fino a querela di falso.

Né esiste la lamentata omissione di registrazione nel verbale della Sezione quinta di voti individuali riportati da alcuni candidati rispetto agli altri, giacché in effetti sono stati computati i voti che erano stati attribuiti a quei candidati che erano stati prescelti individualmente, non avendo gli altri candidati riportato alcun voto personale.

Per quanto concerne il rilievo mosso circa l'omissione del risultato dello scrutinio nel verbale della Sezione sesta il Collegio rileva che, effettivamente, a pagina 47 del verbale, al paragrafo 54 "risultato dello scrutinio" non sono stati riportati a fianco dei nomi dei candidati delle due liste, né trascritti il numero dei voti riportati, tuttavia, nella parte conclusiva dello stesso paragrafo il Presidente accerta che il numero dei "voti in testa, attribuiti alle singole liste è stato di n. 97 voti in testa" per la lista n. 1 e di n. 149 voti per la lista n. 2 e sul prospetto riepilogativo del verbale dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali risultano correttamente attribuiti ai singoli candidati delle due liste i voti sopraindicati, ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del T.U. n. 570 del 1960.

Quanto ai rilievi mossi sulla verbalizzazione delle operazioni svoltesi nella Sezione settima, il Collegio rileva che le pagine del verbale mancanti delle firme a margine dei membri del seggio e del bollo della Sezione si riferiscono a situazioni e circostanze che, evidentemente, non si sono verificate nella Sezione, in quanto dette pagine sono prive di qualsiasi annotazione, per cui l'autenticazione delle pagine stesse non era necessaria.

*Omissis.*